

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

#### Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire cinquecentomila (lire 500,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

#### Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea contemplata dal presente capitolato non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

#### Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di dieci anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

#### Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede in Palermo ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

I piroscafi assegnati alla linea contemplata nel presente capitolato avranno la sede di armamento in Palermo.

PRESIDENTE. Su questo articolo del Capitolato è stato presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo e terzo comma dell'articolo 29.

« Salvia, Masoni, Porzio, Guarracino, Cantarano, Magliano, Spetrino, Cannavina, Strigari, Cacciapuoti, Arlotta, De Nicola ».

L'onorevole Salvia e gli altri firmatari mantengono questo emendamento?

SALVIA. Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della marina, lo accetta?

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. In conformità delle dichiara-

zioni già fatte, dichiaro che il Governo non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E la Commissione?

PAIS-SERRA, relatore della maggioranza. La Commissione respinge l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Salvia e da altri colleghi.

(Non è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 29 del Capitolato, così come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Si continui la lettura del Capitolato.

BASLINI, segretario, legge: